

---

## **Il principio di autosufficienza dei motivi di ricorso alla Suprema Corte: alcune considerazioni**

**Roberto Succio**

**Estratto:** L'articolo tratta del c.d. principio di autosufficienza dei motivi di ricorso per cassazione, il cui rispetto è previsto a pena di inammissibilità del motivo stesso. L'autore esplora l'origine del principio, nelle pronunce della Corte di cassazione, con riferimento alle diverse situazioni, dando particolare importanza alla giurisprudenza che descrive il necessario requisito di specificità del motivo. Per quanto riguarda la redazione degli atti del processo, l'articolo svolge alcune osservazioni riguardo il contenuto del protocollo sottoscritto tra la Corte di cassazione e il Consiglio Nazionale Forense. In generale, dall'esame della giurisprudenza sul tema, emerge la necessità di consentire alla Corte di leggere con chiarezza i motivi di ricorso riferiti alla sentenza impugnata, sia che il ricorrente li articoli come difetto di motivazione che come violazione di legge. Alcuni cenni sono dedicati all'analisi e al commento del contributo della Corte costituzionale e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la cui giurisprudenza ha un impatto peculiare sul processo tributario italiano.

**Abstract:** The article focuses about the s.c. "self-reliance" principle as a necessary condition to respect for a complain to the Supreme Court. As a matter of fact, being compliant with the principle is a request for admission in the litigation process. The author explores the source of this principle in the Supreme Court's decisions referring to different situations and gives particular weight to the case-law describing the standard of specificity. For what concerns trial memoranda, the article makes some comments about the protocol signed by the Italian Supreme Court and the National Council of Italia Bar. In general, the case-law on the topic stress the importance of permitting to the Court to read clearly what is challenged in the decision challenged; whether the petitioner's claim is based on a lack of reason or alleges the infringement of legal provisions. A couple of paragraph are devoted to the analysis and comment of che Constitutional Court and the European Court of Human Rights contribution, whose case-law have a peculiar impact on the Italian tax litigation system.

**SOMMARIO:** **1.** Premessa - **2.** L'origine del principio e la sua progressiva dilatazione fino alla riforma del 2006 - **3.** L'atteggiamento delle parti processuali di fronte al principio e la sua estensione anche al di là dei soli motivi di ricorso che denuncino il vizio motivazionale - **4.** Il principio in esame e la sua relazione con i motivi di ricorso "altri" rispetto al vizio di motivazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - **5.** Il protocollo del 17 dicembre 2015 tra Corte di cassazione e Consiglio Nazionale

Forense - **6.** Il sistema sovraordinato al principio di autosufficienza: gli orientamenti in argomento della Corte costituzionale e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - **7.** Conclusioni.

**1. Premessa** - Il principio dell'autosufficienza dei motivi di ricorso nel processo per cassazione è declinato in modo eteroclitica.

Da un lato si risolve nel senso della tendenziale completezza degli atti del processo, non solo del ricorso ma anche del controricorso e del ricorso incidentale<sup>1</sup> - e quindi si colloca sul piano degli oneri la cui osservanza si richiede alla parte quando proceda alla stesura materiale dell'atto introduttivo - dall'altro coinvolge anche l'ambito dei poteri cognitori del giudice di legittimità in relazione agli atti del processo; il rapporto tra il rispetto delle prescrizioni formali, da una parte, e il diritto di accesso al giudice di ultima istanza come espressione del giusto processo, dall'altra.

La dottrina, sull'argomento, è intervenuta ampiamente<sup>2</sup> e spesso in senso assai critico<sup>3</sup> nei confronti della giurisprudenza di legittimità.

---

<sup>1</sup> Va chiarito che il principio di autosufficienza non si riferisce solo al ricorso per cassazione ma anche al ricorso incidentale, al ricorso in revocazione delle sentenze della Corte di cassazione *ex art. 391-bis c.p.c.*, al regolamento di competenza e all'ordinanza di rinvio con cui il giudice rimette la questione di costituzionalità all'esame della Corte costituzionale. Secondo Poli, "Specificità, autosufficienza e quesito di diritto nei motivi di ricorso per cassazione", in *Riv. Dir. Proc.*, 2008, pag. 1256, nt. 24, ove dal controricorso sorge l'esigenza di introdurre argomenti difensivi che si fondano su atti e/o documenti del processo, l'onere di autosufficienza dovrebbe riguardare, relativamente a tali argomenti, anche le memorie *ex art. 378 c.p.c.*

<sup>2</sup> S. Dalla Bontà, "Principio di autosufficienza nel ricorso per cassazione in materia tributaria", in *il fisco*, 2014, pag. 851 ss.; G. Fanelli, "Sub Art. 366", in AA.VV., *Commentario del codice di procedura civile*, Milano, 2013, pag. 789; R. Tiscini, "Il giudizio di cassazione", in AA.VV., *Le impugnazioni civili*, Torino, 2013, pag. 388; G. Napoletano, "L'autosufficienza del ricorso", in AA.VV., *Il nuovo giudizio di cassazione*, Milano, 2010, pag. 389 ss.; E.F. Ricci, "Sull'autosufficienza del ricorso per cassazione: il deposito dei fascicoli come esercizio ginnico e l'avvocato cassazionista come amanuense", in *Riv. dir. proc.*, 2010, pag. 736 ss.; C. Consolo, "Sub Art. 3692", in AA.VV., *Codice del processo civile*, Milano, 2010, pag. 994; F. Curcuruto, "Il contenuto del ricorso e la sua presentazione", in AA.VV., *Il nuovo giudizio di cassazione*, Milano, 2010, pag. 367 ss.; C. Consolo, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, Padova, 2012, pag. 332 ss.; S. Conforti, "Sul principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, anche alla luce della riforma del 2006", in *il fisco*, 2008, pag. 697 ss.; R. Poli, "Specificità, autosufficienza e quesito di diritto nei motivi di ricorso per cassazione", in *Riv. dir. proc.*, 2008, pag. 1249 ss.; S. Rusciano, "Il contenuto del ricorso per cassazione dopo il D.Lgs. 40/2006. La formulazione del motivo: il principio di autosufficienza", in *Corr. giur.*, 2007, pag. 279 ss.; A. Carratta, "La riforma del giudizio di cassazione", in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, pag. 1105 ss.; S. Rusciano, "In tema di autosufficienza del ricorso per cassazione", in *Giur. it.*, 2005, pag. 1670 ss.; F. Santangeli, "Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione", in *Riv. dir. proc.*, 2012, pag. 607 ss.

<sup>3</sup> Poli, "Le Sezioni Unite sul regime dei motivi specifici del ricorso per cassazione", in *Riv. dir. proc.*, 2014, pag. 183 ss., rileva come il giudizio di legittimità "appare ormai un vero e proprio percorso a trappole, con il quale la Corte difende sé stessa dall'eccesso dei ricorsi in entrata" e col quale mira a ridurre il numero dei ricorsi già proposti e disincentivarne la

Una premessa necessaria si fonda sulla seguente affermazione, che solo apparentemente risulta assiomatica: nel processo di fronte alla Suprema Corte esiste un'esigenza importante di completezza del ricorso; tale esigenza deriva logicamente, indipendentemente dal dato legislativo che pure non è assente come vedremo, della caratteristica stessa del processo per cassazione.

Questo processo, a differenza sia del primo che del secondo grado, non risulta essere un terzo grado di giudizio, ma un giudizio di legittimità munito di caratteri propri ed esclusivi rispetto ai precedenti nei confronti dei quali si pone come decisamente eventuale e fortemente autonomo.

Il giudizio di cassazione non condivide infatti con il giudizio di appello la natura di giudizio a critica libera; esso è giudizio a critica vincolata, configurato idealmente (quanto alla funzione nomofilattica) e disciplinato positivamente (in forza della tassatività dei motivi di gravame qui esperibili) come processo nel quale il contraddittorio è fortemente compresso e l'istruttoria sostanzialmente esclusa.

In questo la differenza, poi, con il giudizio di primo grado, è evidentemente assai netta.

Ciò comporta la necessità di evitare alla Corte ogni atteggiamento o comportamento che comporti un suo sostituirsi alle parti nella ricerca di elementi fattuali a sostegno dei motivi di ricorso al fine di identificare con esattezza il vizio addebitato in ricorso principale o in ricorso incidentale<sup>4</sup>.

Tale esatta identificazione è richiesta *ex art.* 360 c.p.c. proprio dalla natura di mezzo di impugnazione a critica vincolata del ricorso per cassazione; l'unica soluzione possibile è stata quella di tipizzarla prima, per così dire, socialmente - introducendo il principio in parola dapprima la giurisprudenza della Corte, nel concreto valutarsi dei motivi di ricorso - poi anche positivamente, in via legislativa, come nel prosieguo meglio vedremo.

Tal imposizione deriva essenzialmente, come si è detto, dalla giurisprudenza della stessa Corte<sup>5</sup>, che ha stabilito per prima (in apparenza *praeter*

---

proposizione di ulteriori. Anche Rota, "Contratti collettivi in Cassazione, tra nomofilachia e 'autosufficienza del ricorso'", in *NGCC*, 2007, I, pag. 1377, qualifica il principio di autosufficienza come "sorta di autodifesa del massimo organo della giurisdizione nei confronti della mole spropositata dei ricorsi"; non mancano osservazioni in eguale direzione anche da parte della Corte stessa; secondo Evangelista - Canzio, "Introduzione alla Rassegna della giurisprudenza di legittimità (anno 2004), civile e penale a cura dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di cassazione", in *Giust. civ.*, 2005, n. 10 e in *Foro it.*, 2005, I, pag. 84, l'onere di integrale trascrizione appare ricollegabile all'esigenza di "assecondare la pigrizia dell'organo giudicante".

<sup>4</sup> Si legga in argomento Caporusso, "Autosufficienza del ricorso per cassazione e divieto di esame diretto degli atti processuali", in Pagliantini - Quadri - Sinesio (a cura di), *Scritti in onore di Marco Comporti*, I, Milano, 2008, pag. 451 ss., spec. pag. 463, che segnala il rischio che una ragione di inammissibilità si riduca in pura opportunità.

<sup>5</sup> Amoroso, *Il giudizio civile di cassazione*, Milano, 2012, pag. 181. Fa riferimento al concetto di "diritto vivente" Carpi, "La tecnica di formazione del ricorso per cassazione", in

*legem*, non di sicuro *contra legem*) la regola in forza della quale l'indicazione dei motivi, appunto secondo il principio di autosufficienza, va affidata esclusivamente al ricorso e al controricorso per cassazione.

Ove essa non sia raggiunta nell'atto la conseguenza processuale immediata e diretta sarà quella, come è noto non emendabile, dell'inammissibilità.

Inammissibilità che proprio in quanto provocata dalla tutela delle ragioni sopra dette non solo è garantita dalla rilevabilità d'ufficio ma non è neppure impedita dal comportamento della controparte in funzione di superamento del vizio, anche sotto il profilo del raggiungimento dello scopo.

Consequentemente, ad esempio, l'adempimento da parte del controricorrente all'onere di trascrizione imposto - ma non osservato - dal ricorrente, non dovrebbe avere parimenti alcuna efficacia sanante del vizio di autosufficienza.

È quindi contenuto illustrativo minimo dei motivi a dover essere rispettoso del principio in parola; alla mancanza della forma suddetta deve pertanto conseguire l'inammissibilità che andrà a travolgere naturalmente il motivo che ne è affetto ma non l'intero atto nel quale è formulato (a meno che non contenga esso un solo inammissibile motivo) sia esso il ricorso sia esso il controricorso<sup>6</sup>.

Il giudice dovrà quindi preliminarmente disporsi ad esaminare partitamente l'esposizione di ogni singolo motivo verificando se esso superi o non superi la soglia dell'autosufficienza prima di procedere all'analisi - per così dire nel merito - della censura contenute nel mezzo di gravame.

Le parti, per parte loro, dovranno da un lato redigere il motivo in modo da confezionarlo privo di vizi di autosufficienza e dall'altro valutare e se del caso eccepirne l'inammissibilità ove il vizio sia presente nei motivi dell'atto di controparte.

Trattandosi di vizio siffatto, riferito quindi a causa di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio, le parti potranno anche limitarsi a segnalare l'esistenza nell'atto avversario anche in sede di memoria *ex art.* 378 c.p.c. o nel corso della discussione orale di fronte alla Corte.

**2. L'origine del principio e la sua progressiva dilatazione fino alla riforma del 2006** - L'origine espressa del principio viene storicamente collocata in una nota sentenza della Suprema Corte<sup>7</sup> che affrontò il profilo nella prospettiva

---

Riv. trim. dir. proc. civ., 2004, pag. 1021; secondo l'autore l'"elaborazione giurisprudenziale" del principio di autosufficienza è "ormai divenuta diritto vivente".

<sup>6</sup> In questo senso Rusciano, *Il contenuto del ricorso per cassazione dopo il D.Lgs. 40/2006: la formulazione dei motivi: il principio di autosufficienza*, cit., pag. 281.

<sup>7</sup> Si tratta di Cass. 18 settembre 1986, n. 5656. Per la verità il principio trova applicazione anche tra le prime pronunce introduttive dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, si vedano: Cass. 2 febbraio 1994, n. 1037, in *Giust. civ. mass.*, 1994, 104; Cass. 22 marzo 1993, n. 3356, in *Giust. civ. mass.*, 1993, 533; Cass. 18 settembre 1986, n. 5656, in *Giust. civ. mass.*, 1986, fasc. 8-9. Per una disamina approfondita della genesi del principio si vedano S. Conforti, "Sul

della mancata ammissione di alcune istanze istruttorie censurata nel motivo di ricorso unitamente alla sentenza gravata senza aver il ricorrente provveduto alla trascrizione in ricorso dei capitoli dedotti e non ammessi dal primo giudice.

Nel rigettare il ricorso, la Cassazione spiega come “non può darsi ingresso alla corrispondente censura in sede di legittimità se il ricorso sia privo di idonee specificazioni sulle prove non ammesse, sui fatti che ne costituiscono l’oggetto e sul nesso di causalità tra l’omissione dedotta e la decisione, poiché, in una situazione siffatta, da un lato non sono direttamente individuabili gli elementi necessari per stabilire la decisività del punto cui si riferisce il vizio motivazionale denunciato e, dall’altro, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non consente di sopperire alle sue lacune mediante indagini integrative che vadano al di là della semplice verifica delle deduzioni contenute nell’atto e che si presentino in sé compiute. Nel caso concreto, invece, la formulazione del mezzo, nella parte in cui propone doglianze sull’apprezzamento del giudice *a quo*, ... è ... scopertamente carente e, comunque, non in grado di soddisfare le esigenze sopra evidenziate, esaurendosi, in definitiva, nel rinvio ad altre fonti di informazione e, dunque, in una inammissibile strutturazione *per relationem* del ricorso”.

In altri termini, quindi, è necessaria “l’idoneità del ricorso a porre in condizione il giudice di legittimità di valutare, senza dover consultare gli altri atti processuali, la decisività della questione devoluta al suo esame. L’atto introduttivo del giudizio, in altre parole, deve essere completo, ossia deve essere redatto in modo tale da consentire alla Corte, sulla base della sola lettura di tale atto, la cognizione piena degli estremi sostanziali cui si riferisce la censura e possa, quindi, apprezzarne immediatamente la rilevanza”<sup>8</sup>.

Due elementi sono ben chiari in questo argomentare: il primo delimita l’oggetto principale dell’autosufficienza, che consiste generalmente nella critica alla valutazione delle prove orali, documentali, o della CTU; il secondo delimita il perimetro entro il quale il principio di autosufficienza più frequentemente trova applicazione; esso assai spesso riguarda quei motivi diretti a censurare la sentenza impugnata per vizio di motivazione<sup>9</sup>.

---

principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, anche alla luce della riforma del 2006”, in *il fisco*, 2008, pag. 697; S. Rusciano, “In tema di autosufficienza del ricorso per cassazione”, in *Giur. it.*, 2005, pag. 1671.

<sup>8</sup> G. Napoletano, “L’autosufficienza del ricorso”, in AA.VV., *Il nuovo giudizio di cassazione*, Milano, 2010, pag. 389.

<sup>9</sup> Così: Cass. 14 giugno 2011, n. 12970, in *Guida dir.*, n. 37/2011, pag. 58 (s.m.). Nello stesso senso: Cass. 6 ottobre 2005, n. 19510, in *Giust. civ. mass.*, 2005, fasc. 7-8; Cass. 2 agosto 2005, n. 16132, in *Giust. civ.*, n. 10/2006, pag. 2083; Cass. 19 maggio 2005, n. 10598, in *Giust. civ. mass.*, 2005, 5.

Pertanto, è necessario indicare specificamente (e non già soltanto *per relationem*) i fatti e le circostanze di cui trattasi, onde consentire al giudice di legittimità il controllo sulla loro decisività, controllo che deve avvenire sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire in altro modo, neppure con la consultazione del fascicolo del merito, che è generalmente preclusa alla Corte di cassazione<sup>10</sup>.

Affinché questa esigenza sia soddisfatta, rimanendo nella disamina degli elementi sui quali ora ci concentriamo, il contenuto della prova non ammessa o mal valutata va riprodotto e quindi trascritto nell'atto almeno nei suoi termini essenziali.

Si è ritenuto quindi, nella pronuncia sopra citata, che era necessaria l'integrale trascrizione dei capitoli di prova per testi dei quali si lamentava la mancata illegittima ammissione, risultando non bastevole la sola indicazione dei temi di prova o delle circostanze oggetto di prova<sup>11</sup> come genericamente o per estratto riassunti nell'articolazione del motivo.

Successivamente, il giudice di Legittimità ha affrontato l'ulteriore caso del gravame proposto diretto a censurare l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio; in questo caso si è precisato come il ricorrente non possa limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione<sup>12</sup>.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha poi via via ampliato l'applicazione del principio, che ha presentato sin da subito una evidente potenzialità dilatoria<sup>13</sup>; nato in relazione al vizio di motivazione, il

---

<sup>10</sup> Nel senso dell'asserita impossibilità per la Corte di accedere agli atti del giudizio di merito - affermazione diffusa almeno in relazione ai motivi diversi da quello previsto dall'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., specialmente nelle sentenze meno recenti -, si vedano Cass. nn. 10456/2011, 3896/2008, 2560/2007, 24641/2005, 23093/2005, 15279/2003. Per vero, la preclusione dell'esame dei fascicoli del merito è tipica del processo civile, visto che, come è noti, nel processo tributario il fascicolo non è nella disponibilità del difensore fino alla fine del processo, e i fascicoli del merito - su istanza di parte ricorrente in cassazione - debbono essere trasmessi alla Corte di cassazione.

<sup>11</sup> Cass. 1° agosto 2001, n. 10493; Cass. 19 marzo 2007, n. 6440; Cass. 30 luglio 2010, n. 179.

<sup>12</sup> Cass., Sez. I, n. 16368/2014.

<sup>13</sup> Tra le pronunce rilevanti sul punto si vedano tra le altre, Cass. 10 maggio 2001, n. 6502, in *Rep. Foro it.*, 2001, voce "Cass. civ.", n. 239; Cass. 30 maggio 2000, n. 7194, in *Foro it.*, 2001, I, pag. 570. In dottrina si leggano le puntuali considerazioni di Giusti, "L'autosufficienza del ricorso per cassazione civile", in *Giust. civ.*, n. 5-6/2013, pag. 247 ss. e per ulteriori riferimenti

principio di autosufficienza inizia a trovare un fertile terreno di applicazione con riguardo al vizio *in iudicando* ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c. e al vizio *in procedendo* di cui al n. 4 dell'art. 360 c.p.c.<sup>14</sup>, come meglio si vedrà in prosieguo.

Non si deve nascondere come la dottrina<sup>15</sup> abbia sin da subito manifestato vivaci e non di rado salaci critiche: si è contestato alla Suprema Corte l'esercizio di un potere discrezionale eccessivo, se non l'esercizio di un vero e proprio arbitrio, sia nella formulazione sul piano teorico sia nell'applicazione concreta, nella *law in action*, di detto principio.

Si è osservato come il Collegio possa - secondo queste prospettazioni - individuare, a suo insindacabile giudizio, un atto o un documento di causa non integralmente trascritto dal ricorrente e dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di autosufficienza così come possa esser stato tentato di accontentarsi (altrettanto arbitrariamente, era scritto) della mera indicazione degli atti processuali posti a fondamento della censura, allo scopo di salvare un ricorso altrimenti inammissibile, e tutto ciò *secundum eventum*.

Analoghe critiche all'introduzione e soprattutto alle concrete modalità applicazione del principio in disamina si rinvenivano anche nelle opinioni di chi sottolineava come "il principio di autosufficienza del ricorso, se non viene inteso come mera esigenza di specificità dei motivi di impugnazione, è... solo un comodo espediente per giustificare decisioni che potrebbero essere giustificate più coerentemente con la chiara enunciazione del principio che i vizi di motivazione sono sindacabili dalla Corte di cassazione solo quando risultino dal testo stesso del provvedimento impugnato, fatta eccezione per i casi nei quali l'accesso agli atti sia necessario per individuare punti della decisione rimasti privi di giustificazione"<sup>16</sup>.

A questo punto, con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 il legislatore ha ritenuto di apportare due modifiche rilevanti al contenuto del ricorso per cassazione destinate apparentemente a ridimensionare la portata del principio di autosufficienza, ma in realtà dirette solo alla delimitazione dei suoi confini, risultandone quindi confermata l'esistenza prima e l'applicabilità poi.

Si è quindi espressamente aggiunto un ulteriore requisito all'atto introduttivo del giudizio: in forza del n. 6 dell'art. 366, comma primo c.p.c. il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, "la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti, dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda"; si impone, quindi, al ricorrente un duplice onere:

---

giurisprudenziali cfr. Consolo, "Commento all'art. 366 c.p.c.", in *Codice di procedura civile commentato*, 4<sup>a</sup> ed., Milano, 2010, pag. 922 ss.

<sup>14</sup> Nappi, *Il sindacato di legittimità*, cit., pag. 275 ss.

<sup>15</sup> R. Poli, "Specificità, autosufficienza e quesito di diritto nei motivi di ricorso per cassazione", in *Riv. dir. proc.*, 2008, pag. 1261.

<sup>16</sup> Ancora Nappi, *Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di cassazione*, Torino, 2011, pag. 278.

l'indicazione nel ricorso ed il deposito degli atti processuali, documenti, contratti e accordi collettivi nazionali sui quali fonda le proprie argomentazioni, prevedendo che il difetto di uno soltanto dei due adempimenti formali renda il ricorso inammissibile.

La novella è stata da subito interpretata come codificazione del principio di autosufficienza da parte di alcuni autori<sup>17</sup>, come da parte di un certo orientamento della giurisprudenza<sup>18</sup>.

Il suo contenuto, però, ha dato origine in concreto a svariate e non del tutto coerenti prese di posizione della giurisprudenza della stessa Suprema Corte; essa risulta oscillare tra un orientamento minoritario<sup>19</sup>, secondo il quale è prescritta la mera indicazione della sede processuale ove l'atto è stato prodotto, ed un indirizzo maggioritario<sup>20</sup>, decisamente criticato dalla dottrina prevalente<sup>21</sup>, che prescrive alle parti anche la trascrizione dei documenti posti a fondamento del ricorso nel corpo del ricorso stesso non risultando sufficiente al rispetto del principio in argomento la sola indicazione della sede e del grado ove fu prodotto l'atto richiamato.

Un autore ha anche osservato come l'introduzione del requisito sopra descritto del ricorso sia pur non avendo di per sé effetti risolutivi in ordine

---

<sup>17</sup> C. Mandrioli, *Diritto processuale civile*, 23<sup>a</sup> ed., Torino, 2011, vol. II, pag. 558, nota 90. Al contrario, nutre dubbi in merito a tale assunto R. Tiscini, "Il giudizio di cassazione", in AA.VV., *Le impugnazioni civili*, Torino, 2013, pag. 388, secondo il quale "la disposizione si guarda bene dall'imporre al ricorso una 'autosufficienza', limitandosi piuttosto a descrivere nuovi e diversi requisiti formali. Certo è, piuttosto, che la nuova lettura dell'art. 366 c.p.c. ha irrigidito i requisiti idi cui il ricorso si deve corredare (per non incorrere nella sanzione di inammissibilità), così imponendo a carico della parte nuovi e più gravosi oneri". Si veda anche S. Rusciano, "Il contenuto del ricorso per cassazione dopo il D.Lgs. 40/2006. La formulazione del motivo: il principio di autosufficienza", in *Corr. giur.*, 2007, pag. 281, che ritiene che con la novella dell'art. 366 c.p.c. si sia voluto porre un freno alla prassi giurisprudenziale che fa espresso riferimento al principio di autosufficienza per sanzionare con l'inammissibilità il motivo di ricorso: "Nonostante gli orientamenti giurisprudenziali volti ad ampliare e ad estendere l'applicazione di questo principio, la modifica dell'art. 366 c.p.c. impone di stabilire dei limiti: autosufficiente è, oggi ancor più di ieri, quel motivo di ricorso per cassazione nel quale siano indicati - non necessariamente trascritti - gli atti processuali, i documenti e i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso medesimo si fonda". Si tornerà sull'onere di localizzazione oltre nel testo.

<sup>18</sup> In questo senso Cass. 24 maggio 2006, n. 12362, in *Giust. civ. mass.*, 2006; anche la relazione al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 segnala come le modifiche si ricollegano al concetto di autosufficienza del ricorso e sono state introdotte al fine di "un quadro che sia il più possibile immediato, completo ed autosufficiente delle censure sulle quali dovrà pronunziarsi e di agevolarne il lavoro di reperimento degli atti e documenti sui quali esse si fondano".

<sup>19</sup> Cass. 23 febbraio 2010, n. 4361, in *Guida al diritto*, n. 16/2010, pag. 87 (s.m.); Cass. 17 maggio 2010, n. 11959, in *Giust. civ. mass.*, n. 5/2010, pag. 757.

<sup>20</sup> *Ex multis*: Cass. 1° giugno 2010, n. 13431, in *Guida al diritto*, n. 12/2011, pag. 84; Cass. 7 dicembre 2012, n. 22279, in *Guida al diritto*, n. 4/2013, pag. 29.

<sup>21</sup> Per tutti, leggasi ancora R. Tiscini, "Il giudizio di cassazione", in AA.VV., *Le impugnazioni civili*, Torino, 2013, pag. 388; R. Poli, "Specificità, autosufficienza e quesito di diritto nei motivi di ricorso per cassazione", in *Riv. dir. proc.*, 2008, pag. 1261.



alle valutazioni che la Corte può operare quanto al rispetto o meno del principio, che resta in concreto questione la cui soluzione risulta fortemente influenzata dalla sensibilità del Collegio, pone almeno un perimetro più chiaro all'interno del quale sono ammesse oscillazioni limitate e quindi maggiormente prevedibili<sup>22</sup>.

Questo profilo risulta centrale, all'evidenza, e merita quindi ulteriore approfondimento.

**3. L'atteggiamento delle parti processuali di fronte al principio e la sua estensione anche al di là dei soli motivi di ricorso che denuncino il vizio motivazionale** - In estrema sintesi: premessa l'autosufficienza che risulta imposta, è necessario chiedersi per mezzo di quali modalità le parti debbono raggiungerla nei propri atti<sup>23</sup>; in concreto infatti il principio di autosufficienza diviene onere soggettivo per le parti e oggetto di doveroso controllo quanto al suo rispetto per la Corte.

Da un lato il tenore letterale dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. non pare prescrivere direttamente ed espressamente la pedissequa riproduzione del testo di atti e documenti necessari nel ricorso; eppure tal adempimento è ritenuto assolutamente necessaria dalla giurisprudenza prevalente della Corte, come si è detto<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> Secondo B. Sassani, "Il nuovo giudizio di Cassazione", in *Riv. dir. proc.*, 2006, pag. 228, la riforma "realizza un onorevole compromesso tra la direttrice del c.d. principio di autosufficienza del ricorso (principio di cui si è largamente abusato) e la logica (egualmente perversa) dello *jura novit... chartulam* che sembra presiedere alla redazione di molti ricorsi in cui l'accavallarsi dei riferimenti documentali mette il relatore che intenda eseguire i necessari controlli, nella sgradevole alternativa di impiegare il suo tempo alla caccia ai riscontri cartolari ovvero di sbrigativamente invocare il deprecato principio di autosufficienza".

<sup>23</sup> E.F. Ricci, "Sull'autosufficienza del ricorso per cassazione: il deposito dei fascicoli come esercizio ginnico e l'avvocato cassazionista come amanuense", in *Riv. dir. proc.*, 2010, pag. 736 ss., accosta con evidente finalità provocatoria e critica verso il principio in esame la figura dell'avvocato a quella di un "amanuense copista, afflitto da un dilemma operativo: le trascrizioni necessarie devono essere inserite nel *corpus* del ricorso, oppure (dopo essere state menzionate e individuate in tale *corpus*) è possibile farne altrettante appendici da allegare [...] all'atto di impugnazione?". Nella prassi, esiste anche la tecnica redazionale secondo la quale i documenti che si trascrivono sono semplicemente inclusi in un "capitolo" dell'atto denominato "trascrizioni"; non mi risultano precedenti della Corte contrari a tal *modus operandi* che certamente rispetta il principio oggetto di queste pagine, da un lato, e dall'altro consente alla Corte, sia pure secondo la guida dell'indice dell'apposito capitolo, di reperire in forza del solo esame del ricorso quanto necessario all'esame e alla pronta decisione del motivo.

<sup>24</sup> Cass. 1° giugno 2010, n. 13431, in *Guida al diritto*, n. 12/2011, pag. 84; Cass. 30 settembre 2009, n. 20996, nella quale si precisa: "è onere della parte ricorrente trascrivere integralmente, nel ricorso per cassazione, non solo le domande così come formulate in grado di appello e non accolte dal primo giudice, ma anche, e soprattutto, trascrivere, cioè riportare integralmente, le espressioni presenti negli scritti di primo grado onde consentire alla Corte di apprezzare se le questioni prospettate in grado di appello fossero state effettivamente sottoposte al vaglio del primo giudice nel rispetto del principio del contraddittorio e, quindi, ammissibilmente introdotte nel giudizio di

E ciò anche considerando l'esistenza di un diverso indirizzo, nella giurisprudenza della Corte, che pare più strettamente aderente alla *littera legis*, nell'escludere l'inammissibilità del ricorso in mancanza della trascrizione del contenuto degli atti, richiedendo esclusivamente l'indicazione della sede processuale in cui il documento è stato prodotto<sup>25</sup>.

Tal indicazione, quanto alla *ratio* che la disposizione tutela, consente infatti comunque al Collegio di reperire prontamente, con una sorta di accesso mirato al fascicolo e senza compiere alcuna attività esplorativa del medesimo che in sede di Legittimità non è ammessa, salvo limitate eccezioni, il documento che rileva ai fini della decisione del motivo.

A render più complesso il quadro e a confortare ciascuna uno dei due orientamenti sopra citati si collocano poi almeno due pronunce della Corte di cassazione rese a Sezioni Unite che mostrano di aderire, l'una all'indirizzo maggioritario che ritiene sia necessario sia indicare specificamente nel ricorso gli atti processuali sui quali i motivi si fondano, sia la loro integrale trascrizione in ricorso con riferimento alle parti oggetto di doglianza<sup>26</sup>, l'altra al diverso indirizzo che ritiene sufficiente l'indicazione della loro

---

appello". In tema, Cass. 13 febbraio 2013, n. 3544, in *Guida al diritto*, n. 17/2013, pag. 69 (s.m.) specifica che, ai fini dell'adempimento dell'onere imposto al ricorrente ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., è necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza di detto atto processuale, si provveda anche alla sua individuazione con riferimento alla sequenza di documentazione nel corso dello svolgimento del processo nel suo complesso. Nello stesso senso: Cass., SS.UU., 2 dicembre 2008, n. 28547, in *Guida al diritto*, n. 5/2009, pag. 72 (s.m.); Cass. 7 dicembre 2012, n. 22279, in *Guida al diritto*, n. 4/2013, pag. 29 (s.m.); Cass. 16 marzo 2012, n. 4220, in *Giust. civ. mass.*, n. 3/2012, pag. 350; Cass. 23 marzo 2010, n. 6937, in *Giust. civ. mass.*, n. 3/2010, pag. 418; Cass. 23 settembre 2009, n. 20535, in *Giust. civ. mass.*, n. 4/2010, pag. 483; Cass. 12 dicembre 2008, n. 29279, in *Giust. civ. mass.*, n. 12/2008, pag. 1774; Cass. 17 luglio 2008, n. 19766, in *Giust. civ.*, n. 6/2009, pag. 1367.

<sup>25</sup> Cass. 23 febbraio 2010, n. 4361, in *Guida al diritto*, n. 16/2010, pag. 87 (s.m.), rigetta l'eccezione di inammissibilità sollevata dai resistenti per non aver, il ricorrente, riportato nei motivi di ricorso il contenuto dell'atto di opposizione, avendo, però, specificato gli elementi utili affinché il giudice di legittimità avesse la completa cognizione dell'oggetto della controversia. Nello stesso senso: Cass. 17 maggio 2010, n. 11959, in *Giust. civ. mass.*, n. 5/2010, pag. 757; in dottrina si sono espressi in modo conforme Santangeli, *Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, cit., pag. 607 ss., spec. pag. 620, che richiede unicamente l'indicazione analitica degli atti e documenti posti a fondamento della censura, nonché l'individuazione per così dire "topografica", vale a dire l'identificazione e indicazione alla Corte in ricorso del luogo processuale in cui gli stessi possono essere reperiti dal giudice di legittimità (il c.d. onere di localizzazione di cui si tratta meglio nel testo); in argomento si vedano anche Caporusso, "sub art. 366 c.p.c.", in Cipriani (a cura di), *La riforma del giudizio di cassazione*, Padova, 2009, pag. 201; Balena, *Istituzioni di diritto processuale civile*, 2<sup>a</sup> ed., *Il processo ordinario*, Bari, 2012, pag. 415; Id., *Elementi di diritto processuale civile*, II, Bari, 2006, pag. 126; Sassani, in Luiso - Sassani, *La riforma del processo civile. Commentario breve agli articoli riformati del codice di procedura civile*, Milano, 2006, pag. 74 ss.; Id., "Il nuovo giudizio di cassazione", in *Riv. dir. proc.*, 2006, pag. 217 ss., spec. pag. 228; Consolo, "Deleghe processuali e partecipazione alla riforma della Cassazione e dell'arbitrato", in *Corr. Giur.*, 2005, pag. 1189; Verde, *Profili del processo civile*, II, Napoli, 2006, pag. 292.

<sup>26</sup> Cass., SS.UU., 25 marzo 2010, n. 7161, in *Giust. civ. mass.*, n. 3/2010, pag. 431.

produzione, in quanto la trascrizione in atto sarebbe “da intendere come corollario del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, ora tradotto nelle più definite e puntuali disposizioni contenute negli artt. 366, comma 1, n. 6 e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.”<sup>27</sup>.

La questione, ad ora, resta non risolta in modo del tutto coerente e univoca.

Si è detto sopra delle critiche della dottrina<sup>28</sup> e degli argomenti addotti<sup>29</sup> avverso la decisione della Corte; essa avrebbe dovuto, secondo tali censure, interpretare il contenuto della riforma legislativa come diretto a imporre - unicamente ed esclusivamente - l’obbligo di indicare con precisione solo il luogo nel quale si trovano gli atti processuali o i documenti richiamati.

Secondo tal prospettazione la sola finalità del principio, come recepito in diritto positivo, è quella di consentire alla Corte il pronto reperimento degli atti e del documento e la loro spedita disamina in camera di consiglio. Sotto questo profilo, va peraltro detto che la completa e integrale trascrizione dell’atto o del documento nel corpo del ricorso certo non giova alla sinteticità del mezzo di gravame, che risultando appesantito finisce - lungi dal semplificarlo, come il principio di autosufficienza auspica - con il rendere assai più complesso e dispendioso in termine di attenzione e cura, per il Collegio, l’esame del motivo.

Risulta quindi più coerente con le esigenze di snellezza nell’esame del motivo ritenere che la trascrizione debba limitarsi alle parti del documento collegate al contenuto del motivo e rilevanti per la sua formulazione ed esposizione in quanto dirette a consentire alla Corte di comprenderlo immediatamente e deciderlo speditamente.

---

<sup>27</sup> Cass., SS.UU., 22 maggio 2012, n. 8077, in *Foro it.*, n. 5/2013, I, pag. 1626.

<sup>28</sup> R. Poli, “Specificità, autosufficienza e quesito di diritto nei motivi di ricorso per cassazione”, in *Riv. dir. proc.*, 2008, pag. 1261, osserva che la trascrizione integrale della parte o del documento non può considerarsi requisito essenziale del motivo di ricorso, nella prospettiva dell’autosufficienza, dal momento che questa affonda le sue radici nel più ampio principio di collaborazione tra giudici e parti e risiede nell’esigenza di agevolare lo svolgimento della funzione nomofilattica della Corte. R. Tiscini, “Il giudizio di cassazione”, in AA.VV., *Le impugnazioni civili*, Torino, 2013, pag. 393, ritiene che la lettura rigida dell’onere di trascrizione integrale degli atti e documenti nel ricorso svuota di contenuto l’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.; detta disposizione, come è noto, prevede la necessità di produzione degli atti, documenti, contratti o accordi collettivi sui cui il ricorso si fonda e la sua presenza nel sistema processuale, quindi, risulterebbe priva di senso.

<sup>29</sup> S. Rusciano, “Il contenuto del ricorso per cassazione dopo il D.Lgs. 40/2006. La formulazione del motivo: il principio di autosufficienza”, in *Corr. giur.*, 2007, pag. 286. E.F. Ricci, “Sull’autosufficienza’ del ricorso per cassazione: il deposito dei fascicoli come esercizio ginnico e l’avvocato cassazionista come amanuense”, in *Riv. dir. proc.*, 2010, pag. 736, critica quell’interpretazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. da parte della Suprema Corte che ritiene di attribuire, in sostanza - anche se surrettiziamente - al termine “indicazione” il significato di “trascrizione”, operando in sostanza una innovazione legislativa che non risulta consentita all’interprete perché riservata al legislatore.

Da ciò deriva che l'esigenza tutelata dal principio, in questo senso, potrebbe esser garantita comunque imponendo il solo richiamo, modo chiaro e specifico, ad atti o documenti relativi alle precedenti fasi processuali con indicazione della fase e della sede di loro produzione in causa.

Anche il termine "indicazione" di cui all'art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c., pare qui rappresentare un elemento testuale non di poco momento a favore della tesi che propugna un'applicazione meno radicale del principio; dovrebbe quindi esser interpretato come riferimento preciso e puntuale, inequivoco e completo, alla collocazione dell'atto o del documento. Si tratta quindi di un "onere di localizzazione", in quanto indicare il documento in tal contesto significa localizzarlo, e per localizzarlo è necessario render noto alla Corte il *locus* processuale che lo ha visto introdursi nella causa.

In particolare, se si tratta di atto dovrà essere specificato se riferito al giudizio di primo grado o secondo grado, il relativo *nomen* con il quale è stato ivi indicato nell'atto che lo ha illustrato, la parte processuale autore della produzione, più direttamente anche il numero di inserzione dello stesso nel fascicolo di parte o il numero attribuito progressivamente se prodotto *aliunde*.

Non osta all'adempimento di tal onere il fatto che il documento sia stato prodotto non dal redattore dell'atto che deve trascriverlo ma dall'avversario o da un terzo intervenuto; tutte le parti hanno accesso come è ovvio agli atti di causa, e risultano quindi notiziate di tutte le produzioni.

La dottrina che sostiene l'orientamento meno formalista, invero, prende le mosse proprio dalla riforma legislativa del 2006 per sostenere che richieda "soltanto una precisa 'localizzazione', all'interno dei fascicoli dei precedenti gradi di giudizio, degli atti processuali o dei diversi documenti cui il ricorso fa riferimento"<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> Balena, *Istituzioni di diritto processuale civile* 2, II, *Il processo ordinario*, Bari, 2012, pag. 415; si legga anche Sassani, in Luiso - Sassani, *La riforma del processo civile. Commentario breve agli articoli riformati del codice di procedura civile*, Milano, 2006, pagg. 74-75. V., dello stesso A., "Il nuovo giudizio di cassazione", in *Riv. dir. proc.*, 2006, pag. 217 ss., spec. pag. 228, secondo i quali la conoscenza degli atti del processo da parte del giudice della legittimità sarebbe in tal modo connessa e bilanciata con il principio di autosufficienza in modo equilibrato e ragionevole. Sulla bipartizione tra i due orientamenti in tema, uno più rigoroso e l'altro più permissivo, si legga Chiarloni, "Il diritto vivente di fronte alla valanga dei ricorsi per cassazione: l'inammissibilità per violazione del c.d. principio di autosufficienza", in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); Santangeli, "Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione", in *Riv. dir. proc.*, n. 3/2011, pag. 607 ss., Triola, "La resistibile ascesa del c.d. principio di autosufficienza", in *L'evoluzione giurisprudenziale nelle decisioni della Corte di cassazione; Raccolta di studi in memoria di Antonio Brancaccio*, Milano, 2013, pag. 273 ss.; in giurisprudenza, quanto a pronunce in tema di inammissibilità per difetto di autosufficienza (per l'inammissibilità dovuta a difetto di autosufficienza per mancata riproduzione del documento, si vedano, *ex plurimis*: Cass. Sez. VI-1, 27 luglio 2017, n. 18679; Cass., Sez. V, 12 aprile 2017, n. 9499; Cass., Sez. V, 15 luglio 2015, n. 14784; Cass., Sez. III, 9 aprile 2013, n. 8569 oltre che Cass., Sez. III, 3 luglio 2009, n. 15628).

Non ultimo, si segnala a favore di questa tesi non iperrigorista l'argomento secondo il quale andrebbe pur sempre privilegiata (anche per coerenza sistematica) quella interpretazione del sistema processuale che favorisca una decisione piena sul merito della causa, piuttosto che quella che conduca alla definizione in rito<sup>31</sup>.

**4.** *Il principio in esame e la sua relazione con i motivi di ricorso "altri" rispetto al vizio di motivazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.* - È quindi assodata, nel contesto sopra descritto, la necessità di tutelare l'interesse - posto a tutela del sistema processuale nel suo insieme, non di un singolo soggetto del processo - a garantire che la Corte sia messa in condizione di identificare celermente, con immediatezza e senza equivoci, le censure che le parti sottopongono al suo esame per chiedere la cassazione o la conferma della sentenza impugnata.

Tal interesse protende la sua dimensione, via via, oltre i vizi di motivazione e giunge quindi a interessare l'autonoma categoria dei vizi consistenti in violazione falsa applicazione di norme di diritto; rileva quindi non solo il dettato di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, ma anche il dettato dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Inoltre, sia pur costituendo esso categoria autonoma, il principio di autosufficienza trova applicazione anche ai vizi che consistono in violazioni della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, *ex art. 112 c.p.c.*, che debbono invero esser dedotti dal ricorrente quali violazioni dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

L'applicazione del principio, quindi, è riferita in concreto alla quasi generalità dei motivi di ricorso per cassazione.

Il progressivo estendersi del principio in parola a questi ulteriori motivi di ricorso ha provocato una vera e propria gemmazione di tematiche, dal momento che la giurisprudenza della Corte è intervenuta con una serie di pronunce che ne hanno fatto applicazione.

Non si intende qui fornire una casistica completa (opera assai ambiziosa), ma semplicemente tentare di segnalare e riepilogare alcuni principi che possono desumersi da alcuni casi posti e risolti.

È noto come parte importante del contenzioso tributario sia di merito sia di legittimità riguardi atti specie della riscossione (principalmente cartelle di pagamento) che vengono contestate in quanto non correttamente notificate; in tali casi la Corte ha ritenuto che in caso di denuncia in cassazione della violazione di una norma processuale sia necessaria l'indicazione degli elementi condizionanti l'operatività di tale violazione.

In particolare, qualora si censuri la nullità di una notifica perché dalla relata non risulta il rinvenimento delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c., con violazione del disposto della ridetta norma, non è sufficiente per attivare

---

<sup>31</sup> Si veda Cass., SS.UU., 24 luglio 2013, n. 17931.

il potere-dovere del giudice di esame degli atti, per accertare la sussistenza o meno della dedotta violazione, un generico richiamo alla mancanza dell'attestazione predetta; si impone invece, proprio per il principio di autosufficienza del ricorso, la trascrizione integrale della relata recante anche l'indicazione della data della stessa, onde consentire al giudice il preventivo esame della rilevanza del vizio denunciato<sup>32</sup>.

Sotto un profilo più generale, risulta inoltre ormai consolidata l'affermazione della Corte secondo cui in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica dell'avviso di accertamento impugnato, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest'ultima, che, se omessa, determina l'inammissibilità del motivo<sup>33</sup>.

Da quanto appena detto emerge evidentemente la specificità del processo tributario, avente per oggetto l'atto impositivo dell'Amministrazione finanziaria o l'atto della riscossione del Concessionario della Riscossione.

Specie nel primo caso, ove il giudice esamini la legittimità di una pretesa portata dall'atto amministrativo impugnato, non di rado la difesa del contribuente contesta la motivazione dell'atto in parola.

Orbene la Corte, ove tale difesa sia portata al suo esame tra i motivi di ricorso, ha precisato che nel giudizio tributario, in base al principio d'autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una Commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento (nella specie, risultante *per relationem* ad un processo verbale di constatazione) è necessario, a pena d'inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo<sup>34</sup>. Difatti, il predetto avviso non è un atto processuale, bensì un atto amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento; il principio, espresso dalla Corte in tema di motivazione dell'avviso di accertamento ed applicabile anche alla sintetica motivazione della cartella esattoriale, comporta l'inammissibilità del motivo di ricorso che, deducendo la carenza argomentativa dell'atto impositivo, non ne riporti il contenuto in maniera completa, in modo da consentirne l'esame.

Ne deriva che qualora il ricorrente censuri con ricorso per cassazione la sentenza di una Commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione proprio nel giudizio sulla congruità della motivazione dell'avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente

<sup>32</sup> Cass. 29 agosto 2005, n. 17424.

<sup>33</sup> Si vedano Cass., Sez. V, ord. n. 30378/2018; Cass. n.5185/2017; Cass. n. 17424/2005.

<sup>34</sup> Cass. civ., Sez. V, ord. n. 30797/2018.

interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esame del ricorso<sup>35</sup>.

Profilo connesso al precedente è quello riguardante le impugnative delle iscrizioni ipotecarie, sempre per difetto di motivazione.

In tali casi, la Corte chiarisce come sia onere del ricorrente trascrivere in ricorso la comunicazione di iscrizione ipotecaria, che si assume erroneamente ritenuta legittima dal secondo giudice; in difetto non risulta consentito al giudice di Legittimità di valutare di conseguenza l'eventuale vizio in cui sarebbero incorsi i giudici di appello, che hanno ritenuto correttamente motivato il predetto atto impositivo<sup>36</sup>.

Il principio dell'autosufficienza del ricorso comporta in questo caso che il ricorso debba contenere in sé tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità nella condizione di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa<sup>37</sup>.

Consequentemente, da tali pronunce può evincersi l'enunciazione del principio secondo cui ove si assuma la omessa o viziata valutazione di documenti, siano essi atti della fase procedimentale siano essi atti della fase processuale, occorre provvedere se non alla trascrizione integrale dei medesimi, almeno ad un sintetico, ma completo, resoconto del loro contenuto al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso per cassazione.

Non è poi infrequente la formulazione di motivi di ricorso con i quali si deduce il vizio motivazionale riscontrato nell'omessa valutazione degli elementi indiziari, che potevano trarsi dalla movimentazione registrata sui conti correnti intestati a persone appartenenti al famiglia di cui facevano parte i soci della contribuente<sup>38</sup>: in queste circostanze la doglianza si mostra radicalmente inammissibile nel caso in cui il motivo in esame omette di trascrivere l'avviso di rettifica impugnato, difettando così della necessaria specificità, *ex art. 366 c.p.c.*, che consente alla Corte di coglierne la rilevanza.

È noto poi come la denuncia dei vizi dell'atto impositivo possa, nelle varie tipologie che si prospettano, contenere eccezioni dirette a farlo invalidare in via conseguente, come derivazione di invalidità di atti presupposti.

---

<sup>35</sup> Così Cass., Sez. V, n. 16147 del 28 giugno 2017; Sez. V, n. 9536 del 19 aprile 2013; ancora di recente leggesi anche, in termini e con riferimenti in motivazione alla precedente giurisprudenza, Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 17215/2018.

<sup>36</sup> Cass. civ., Sez. V, ord. n. 31067/2018.

<sup>37</sup> Cass. n. 5478/2018; n. 17399/2017; n. 12288/2016; n. 2928/2015; n. 22003/2014.

<sup>38</sup> Cass. civ., Sez. V, ord. n. 33640/2018.

È il caso delle eccezioni formulate nei confronti delle autorizzazioni *ex lege* previste per l'esecuzione di indagini finanziarie e per l'utilizzazione del materiale probatorio così reperito.

In questi casi, la Corte<sup>39</sup> ha affrontato il profilo relativo all'autosufficienza dei motivi di ricorso con i quali sono denunciati, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 33 del D.P.R. n. 600/1973 nonché dell'art. 51 del D.P.R. n. 633/1972, per avere il secondo giudice erroneamente ritenuto che il provvedimento dell'Autorità giudiziaria di autorizzazione degli accertamenti bancari sui conti correnti facenti capo al contribuente contenesse una limitazione circa gli importi dei dati rilevabili presso le aziende di credito - di valore ad esempio inferiore ad un certo ammontare - senza considerare che il provvedimento della Procura della Repubblica pur richiamando la nota della G.d.F. con cui era stata avanzata la richiesta, non poneva limiti all'utilizzabilità dei dati raccolti.

Tale censura, con frequenza, è speculare e sinergica all'ulteriore motivo, in alcuni casi posto in via di subordine, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con il quale si denuncia la contraddittoria ed illogica motivazione, anche per travisamento delle risultanze processuali, su un fatto decisivo e controverso del giudizio, per avere la Commissione tributaria regionale affermato che il provvedimento dell'Autorità giudiziaria autorizzativo degli accertamenti bancari contenesse una limitazione circa l'utilizzabilità dei dati rilevati presso gli istituti di credito - di valore ad esempio inferiore a un certo ammontare - ancorché dalla lettura del documento in atti, non si evincesse alcun limite alla portata della indagine bancaria.

In entrambi i casi, in applicazione del principio di autosufficienza, andrà trascritta l'autorizzazione *de qua*.

Nel concreto quindi, la censura viene qui frammentata deducendo separatamente in ordine alla sentenza gravata due autonomi motivi; l'uno consistente in violazione di legge, l'altro consistente in vizio di motivazione.

In questi casi, ove nel ricorso sia riportato solo frammentariamente il contenuto del provvedimento dell'Autorità giudiziaria di autorizzazione degli accertamenti bancari, senza, peraltro, trascrivere tale atto né specificare in quale sede processuale detto documento risultava essere stato prodotto<sup>40</sup>, il motivo difetta di autosufficienza e deve pertanto esser dichiarato inammissibile.

E ovviamente, proprio in quanto trattasi di frammentazione della censura, per quanto l'onere di trascrizione incomba e debba esser rispettato da ogni mezzo di gravame, sarà necessario e sufficiente trascrivere quanto

<sup>39</sup> Cass. civ., Sez. V, ord. n. 30375/2018.

<sup>40</sup> Sono qui richiamate in motivazione Cass. n. 26174/2014, Cass., SS.UU., n. 28547/2008, Cass., SS.UU., n. 23019/2007, Cass., SS.UU., ord. n. 7161/2010, Cass., ord. n. 20535/2009; n. 21859/2016; n. 743/2017; n. 9932/2017.



detto una sola volta, in ricorso, e non tante volte quante i motivi formulati. Alla Corte infatti, ai fini della percezione immediata di cui si è detto sopra, è sufficiente una sola disamina dell'atto oggetto di trascrizione; esso deve infatti esser trascritto, non ripetutamente trascritto perché, in base al principio di globalità o circolarità dell'interpretazione, gli atti processuali vanno interpretati e qualificati non segmentandone i contenuti, ma in modo complessivo con riferimento all'intero contenuto.

Va ora affrontato il fenomeno dell'estensione del principio di autosufficienza ai motivi di ricorso per cassazione consistenti nella violazione dell'obbligo del giudice di pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; la Corte ha precisato che perché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini.

Ciò significa che non sono rispettose del principio in parola le modalità di proposizione dei motivi che siano svolte genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, dovendo invece consistere in una indicazione specifica anche dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte. Solo in tal modo potrà utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c.; in tal modo infatti la Corte potrà valutarne la fondatezza senza dover procedere a una loro autonoma ricerca negli atti, ma solo ad una verifica degli stessi che può in concreto operarsi con la semplice lettura della sentenza gravata<sup>41</sup>.

Profilo logicamente connesso al precedente è quello concernente il caso di recupero a tassazione da parte dell'amministrazione di quote di ammortamento relative a spese di manutenzione di un immobile "non di proprietà", bensì condotto in locazione.

In questi casi, ove si lamenti la violazione dell'art. 109, comma 5, T.U.I.R. in tema di applicazione del principio di inerenza "in considerazione del fatto che si trattava di immobile detenuto in locazione e dunque di proprietà di terzi", valorizzando in particolare il fatto che le fatture prodotte facevano tutte riferimento "a lavori di costruzione *ex novo* di manufatti", che quindi le spese ammortizzate "esulavano dagli obblighi di manutenzione contrattualmente pattuiti", è necessaria la trascrizione delle richiamate fatture, o l'indicazione del luogo della loro produzione processuale, diversamente

---

<sup>41</sup> Cass. 19 marzo 2007, n. 6361; Cass. 14 ottobre 2010, n. 21226. Un'analisi delle applicazioni pratiche del principio di necessaria completezza del ricorso là dove la censura involga la violazione o la falsa applicazione delle norme processuali, può leggersi in Conforti, "Principio di autosufficienza ed *errores in procedendo*", in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).

risultando impedita alla Corte la verifica della corrispondenza di tali documenti rispetto a quanto affermato dalla contribuente, con il conseguente radicale difetto di autosufficienza<sup>42</sup>.

Di recente, poi, anche la modifica della misura delle sanzioni tributarie di cui al D.Lgs. n. 158/2015 è venuta in relazione con il principio qui trattato.

Non sono infrequenti, infatti, vicende processuali di legittimità in cui il contribuente di fronte alla Corte di cassazione, per la prima volta, formula richiesta di applicazione dello *ius superveniens* di cui al D.Lgs. n. 158/2015 e di conseguente rideterminazione delle sanzioni in materia di dichiarazione infedele.

Ebbene, la Corte - con giurisprudenza costante, ormai in via di completo consolidamento - ritiene che la modifica normativa in esame, in realtà, non opera in maniera generalizzata *in favor rei*, con la conseguenza che la mera affermazione di uno *ius superveniens* più favorevole non consente di operare *sic et simpliciter* la trasformazione della sanzione irrogata in sanzione illegale, specie in assenza di specifica deduzione dell'applicabilità in concreto di una sanzione tributaria inferiore rispetto a quella applicata<sup>43</sup>.

Da ciò deriva che è onere del contribuente istante - anche in memoria *ex art. 380-bis* - provvedere a trascrivere lo stralcio dell'avviso di accertamento indicante le violazioni accertate e le sanzioni in concreto accertate e, richiamando la sanzione più favorevole introdotta dallo *ius superveniens*, insistere o chiedere per la prima volta la rideterminazione della "nuova" misura della sanzione in concreto applicabile che risulta inferiore a quelle irrogate, nonostante abbia fatto riferimento al massimo edittale già irrogato nell'avviso di accertamento.

Da quanto sopra illustrato, può trarsi l'ulteriore principio di forza del quale anche il fatto processuale rilevante per la soluzione del motivo, sia esso vertente sull'applicazione della disposizione processuale o sostanziale tributaria, va sottoposto alla Corte nella forma della trascrizione o indicazione del documento che ne veicola la prova.

**5. Il protocollo del 17 dicembre 2015 tra Corte di cassazione e Consiglio Nazionale Forense** - Può ora forse formularsi una conclusione probabilmente in apparenza coerente con il principio in esame, da un lato, ma d'altro canto del tutto contraria al suo concreto operare: certo infatti la immediata comprensione e la spedita decisione del motivo non sono agevolate dall'elefantiasi degli atti giudiziari nel giudizio che una applicazione troppo rigorista del principio di autosufficienza, a mio giudizio, evidentemente provoca.

<sup>42</sup> In tema Cass. n. 8569/2013; e più di recente Cass. n. 1181 del 17 gennaio 2019.

<sup>43</sup> Si vedano: Cass. n. 9505 del 12 aprile 2017; Cass. n. 17143 del 28 giugno 2018; Cass. n. 31063 del 30 novembre 2018.

Per la verità non sono mancate - e proprio nella giurisprudenza della Sezione tributaria della Corte - indicazioni chiare dirette a precisare come sia necessario in concreto unicamente un "lavoro di sintesi e di selezione dei profili di fatto e di diritto della vicenda *sub iudice* in un'ottica di economia processuale che evidenzi i profili rilevanti ai fini della formulazione dei motivi di ricorso, i quali altrimenti si risolvono in censure astratte e prive di supporto storico", e che piuttosto era ben più opportuno concentrare l'attenzione sui casi opposti di inammissibilità di "ricorso per cassazione 'farcito' o *sandwich*".

Tal tecnica redazionale dell'atto, infatti, risulta sicuramente censurabile, in quanto si limita a spillare al ricorso stesso con la tecnica dell'interposizione gli atti e i documenti dei precedenti gradi di giudizio, evidenziando l'assenza - anzi, concettualmente denunciando la ferma opposizione ad essa - della irrinunciabile opera di rielaborazione e rimediazione della vicenda processuale nell'ottica del giudizio di legittimità<sup>44</sup>.

L'autosufficienza del ricorso si fonda infatti su un concetto logico alla base dell'atto che lo configura come rispettoso dei canoni di specificità, completezza e chiarezza dei motivi in esso contenuti: con esso la Corte richiede che siano indicati con precisione gli elementi posti a base della censura e che il motivo presenti l'autonomia indispensabile per consentire, senza il sussidio di altre fonti, l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere<sup>45</sup>.

Esso risponde, come si è detto, all'"esigenza di una chiara esposizione, nell'ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell'impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all'art. 360 citato"<sup>46</sup>.

Proprio qui si inserisce la preziosa iniziativa del Protocollo d'intesa tra la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso: una iniziativa che muove dalla comune presa d'atto della possibilità che, nonostante i timori dell'avvocatura fossero più frutto di una incomprensione che non di una effettiva realtà giurisprudenziale, il sovradimensionamento degli atti difensivi potesse essere, almeno in parte, frutto della ragionevole preoccupazione dei difensori di non incorrere nelle censure di inammissibilità per difetto di autosufficienza, con la

---

<sup>44</sup> Cass. civ., Sez. trib., 23 giugno 2010, n. 15180, in *Foro it.*, Rep. 2010, voce "Cassazione civile", 137.

<sup>45</sup> In questi termini con chiarezza ancora esemplare A. Giusti, "L'autosufficienza del ricorso", in M. Acierno - P. Curzio - A. Giusti (a cura di), *La Cassazione civile, Lezioni dei magistrati della Corte Suprema italiana*, Bari, 2015, pag. 242.

<sup>46</sup> Cass. civ., SS.UU., 24 luglio 2013, n. 17931, in *Riv. dir. proc.*, 2014, pag. 179, con nota di R. Poli, "Le sezioni unite sul regime dei motivi specifici del ricorso per cassazione".

conseguente necessità che di tale principio meglio si definissero i limiti alla luce di effettivi e concreti dati normativi.

Al fine di ottenere l'effetto di una significativa semplificazione degli atti di parte, ed evitare che una eccessiva lunghezza possa essere di ostacolo alla effettiva comprensione del loro contenuto essenziale, con effetti negativi sulla chiarezza e celerità della decisione, il Protocollo prevede un modulo di redazione dei ricorsi che ne definisce i limiti di contenuto e ne agevola l'immediata comprensione da parte del giudicante.

Esso pare somigliare al *contrat de procédure*, conosciuto all'ordinamento francese, col quale giudici e avvocati decidono di "codificare" prassi autoregolamentate e condivise<sup>47</sup>.

Nel nostro sistema processuale l'esperienza dei protocolli si muove tradizionalmente nel solco del lavoro svolto dagli osservatori sulla giustizia civile, formati da magistrati, avvocati, personale degli uffici e docenti universitari; tali organi predispongono di comune accordo previsioni apposite, dal valore meramente persuasivo e non giuridicamente vincolante, interpretazioni condivise e comportamenti da tenersi sulle regole del processo; il tutto limitatamente a quanto non previsto dalle disposizioni processuali che restano inderogabili.

Diversamente dai veri e propri accordi processuali, siano essi volti alla composizione della lite o a incidere sullo svolgimento del processo civile nel superamento delle preclusioni o nella scelta di un modello di trattazione piuttosto che di un altro, i protocolli non vedono il coinvolgimento diretto delle parti del giudizio. Risultano in concreto frutto piuttosto dell'autonomia collettiva, che opera all'interno della legge processuale individuando "comportamenti giuridicamente rilevanti osservati da un gruppo sociale coerente", in questo caso appunto la comunità dei giuristi raccolti nell'osservatorio<sup>48</sup>: comportamenti che si possono collocare all'interno delle fonti del diritto solo ove si ammetta l'impossibilità di predicare una separazione troppo netta tra il momento di produzione della norma e il momento della interpretazione/applicazione della stessa<sup>49</sup>.

---

<sup>47</sup> R. Caponi, "Autonomia privata e processo civile: gli accordi processuali", in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 2008, pag. 112. In generale sul tema degli accordi processuali, v. "Accordi di parte e processo" (atti del XIX seminario tenutosi presso la facoltà di giurisprudenza, Bologna, 1° dicembre 2007), F. Carpi, "Introduzione"; Relazioni di L. Cadet, "*Les conventions relatives au procès en droit français - Sur la contractualisation du règlement des litiges*"; V. Ferrari, "Le parti e il rischio del processo"; G. De Nova, "Accordi delle parti e decisione"; M. Taruffo, "Verità negoziata?"; R. Caponi, *Autonomia privata*, cit.; A. Zuckerman, "*Adjudication of civil dispute: a mismanaged public service*", in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 2008, supplemento al n. 3.

<sup>48</sup> Quanto alla collocazione nella gerarchia delle fonti dei protocolli si rimanda a R. Caponi, "L'attività degli osservatori sulla giustizia civile nel sistema delle fonti del diritto", in *Foro it.*, 2007, V, pag. 7 ss.

<sup>49</sup> Ritiene di "non separare il momento della produzione della norma dal momento della interpretazione/applicazione, nel ritenere quest'ultima non la spiegazione di un testo concluso e indisponibile mal'intermediazione necessaria e vitale fra la proposizione astratta della

Nella ormai riconosciuta “pluralità degli ordinamenti giuridici”, alla prassi codificata nei protocolli può riconoscersi probabilmente un vero e proprio rilievo istituzionale, utilizzando l’accezione “istituzione” nel senso utilizzato da Santi Romano nel 1917 per costruire la sua dottrina della pluralità degli ordinamenti giuridici.

L’intesa raggiunta tra la Corte di cassazione e il Consiglio Nazionale Forense pare invero esser munita una valenza ancora diversa, sia perché non è frutto dell’opera di una comunità spontanea ma dell’accordo di soggetti istituzionali, rappresentativi delle due categorie di magistrati e avvocati, sia perché detta regole la cui violazione, seppure esclusa dal campo di applicazione delle comminatorie di inammissibilità o improcedibilità degli atti di parte, è in ogni caso correlata alla valutazione che il giudice compie nella liquidazione delle spese.

Venendo al contenuto del Protocollo riferito al principio in esame è evidente come in primo luogo si precisi definitivamente che il rispetto dello stesso non comporta la necessità di una trascrizione integrale nel ricorso e nel controricorso degli atti o documenti ai quali negli stessi venga fatto riferimento, ma, piuttosto, un onere di “localizzazione” interna e esterna dei medesimi all’interno dei giudizi di merito.

La distinzione tra i due generi di “localizzazione” si rifà a quella dottrina<sup>50</sup> secondo la quale l’onere di localizzazione “interna” comporta la necessità di indicare il luogo, all’interno dell’atto o del documento su cui il ricorso si fonda, da cui è tratto il passo ripreso nel ricorso (si tratterà quindi di indicare il punto - la pagina o il paragrafo, se le pagine non sono numerate - in cui il giudice potrà ritrovare il passo in questione).

L’onere di localizzazione “esterna” comporta invece la necessità di individuare il luogo (in quale fascicolo contenitore) sia rinvenibile l’atto o il documento.

Anche l’indicazione del “tempo” di produzione contribuisce all’assolvimento dell’onere di localizzazione esterna, dovendo le parti far riferimento al momento in cui un certo atto difensivo è stato depositato, e, quanto ai documenti, al tal documento contenuto, con quel certo numero assegnatogli dal difensore, nel fascicolo relativo al tal grado di giudizio.

Tale onere è poi affiancato all’onere ulteriore di successiva allegazione in apposito fascioletto, che va ad aggiungersi al fascicolo di parte dei gradi precedenti.

Ciò rilevato, possono svolgersi due considerazioni.

---

norma e la ineludibile concretezza storica che l’interprete ha di fronte” P. Grossi, “Il diritto tra norma e applicazione. Il ruolo del giurista nell’attuale società italiana”, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, Milano, XXX (2001), pag. 493 ss., pag. 502.

<sup>50</sup> Distingue una “localizzazione interna” da una “esterna”, C. Consolo, “Il Protocollo redazionale CNF - Cassazione, Glosse a un caso di *soft law* (... a rischio di esser riportato quale *hard black letter rule*)”, in *Giur. it.*, 2016, pag. 2775.

La prima: nell'escludere l'onere di trascrizione integrale degli atti e documenti nel ricorso e nel controricorso, il Protocollo svolge un'opera meritoria, chiarendo una volta per tutte che l'orientamento ritenuto preferibile è quello, dianozi ricordato, che la Cassazione aveva già chiaramente ben affermato in un proprio orientamento<sup>51</sup> "accontentandosi", ai fini del rispetto dell'art. 366, 1° comma, n. 6, di richiedere l'indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esigendo soltanto che fosse specificato in quale sede processuale il documento risultasse prodotto.

Naturalmente tal indicazione precettiva trova applicazione per i soli ricorsi depositati nel vigore delle disposizioni del protocollo, il quale non vincola la Corte nella valutazione in parola per i ricorsi già depositati anteriormente alla sottoscrizione del protocollo stesso.

La seconda: con riferimento all'onere di allegare apposito fascicolo che contenga gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, tale previsione si supera il già ricordato orientamento per cui l'onere di produzione deve ritenersi soddisfatto, relativamente agli atti ed ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche soltanto mediante la produzione del fascicolo nel quale gli stessi siano contenuti e, relativamente ad atti e documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell'art. 369, 3° comma, c.p.c.

Detto orientamento, nel processo tributario (vista la indisponibilità dei fascicoli delle parti i quali, ex art. 25, 2° comma, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono restituiti solo al termine del processo), esonerava la parte ricorrente anche dalla produzione del proprio fascicolo, contenuto nel fascicolo d'ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla Corte di cassazione e dalla produzione, per la stessa ragione, della copia degli atti e dei documenti che siano in ipotesi contenuti nel fascicolo della controparte<sup>52</sup>.

Il Protocollo invece, pur di fronte alla mancanza di previsioni normative cui si possa ricollegare l'esecuzione dell'obbligo di un "rideposito" o di una "riallegazione" delle copie degli atti, documenti e contratti presenti nei pur prodotti fascicoli di merito, afferma la necessità di una siffatta produzione, in concreto disattendendo quanto era stato affermato dalle Sezioni Unite in proposito. Questa previsione, con tutta franchezza, non è chiaramente del tutto comprensibile in un'ottica di semplificazione del fascicolo al cui esame deve provvedere il giudice di legittimità.

---

<sup>51</sup> Su cui v. Cass. civ., SS.UU., 25 marzo 2010, n. 7161, in *Foro it.*, Rep. 2010, voce "Cassazione civile", 164.

<sup>52</sup> Cass. civ., SS.UU., 3 novembre 2011, n. 22726, cit.; Cass. civ., SS.UU., 23 settembre 2010, n. 20075.

Potrebbe invero trovarsi una *ratio* nell'esigenza pratica dei giudici della Cassazione, funzionale a ridurre il tempo necessario per lo studio, che è quella di poter lavorare solo sul fascicoletto contenente ruolo ed atti regolamentari (sentenza gravata e atti delle parti) che viene preparato per loro dalla Cancelleria e che contiene gli atti del giudizio di cassazione, senza dover esaminare i fascicoli di merito. Questo perché i fascicoli di merito di ufficio non vengono trasmessi dalle corti di appello se non su richiesta e i fascicoli di merito di parte sono consultabili solo in Cancelleria; la maggioranza dei consiglieri della Corte, come è noto, non vive a Roma e la consultazione presso l'Ufficio dei fascicoli - in difetto di tal previsione - da parte di tutti sarebbe sicuramente fonte di aggravio di lavoro di Cancelleria che dovrebbe provvedere a formare il fascicoletto di cui si è detto munendolo anche di tali ulteriori atti.

Infine, il protocollo precisa che i motivi di ricorso devono "rispondere al criterio di specificità e di concentrazione".

Anche secondo tal accordo, quindi, il ricorso deve quindi in buona sostanza individuare l'errore, o gli errori, della sentenza e mostrarlo, o mostrarli, alla Corte, senza dire altro: l'attacco alla sentenza gravata è quindi opera di tiro di precisione, non di tiro "a raffica".

In ogni caso, è senza dubbio indiscutibile che la violazione delle disposizioni del protocollo non possa condurre *ex se* alla dichiarazione di inammissibilità del motivo redatto in contrasto con tali previsioni potendo tal effetto prodursi se contestualmente alla violazione del protocollo la parte incorre anche in una violazione di disposizione di legge<sup>53</sup>.

**6. Il sistema sovraordinato al principio di autosufficienza: gli orientamenti in argomento della Corte costituzionale e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo** - Si è detto come il tema qui affrontato, lungi dal costituire una mera occasione per l'individuazione, in modo meramente casistico di situazioni per quanto importanti per i difensori che redigono i motivi e per i giudici che ne devono preliminarmente vagliare l'ammissibilità, sia in realtà ben più ampio e complesso.

È di immediata evidenza, infatti, che esso coinvolge le modalità di accesso per le parti al giudice di legittimità; accesso che non è finalizzato a rendere una qualsiasi pronuncia, ma che presuppone e tutela l'accesso diretto a ottenere una pronuncia "nel merito" della domanda, per vederla riconosciuta fondata o infondata.

La Corte costituzionale, tempo fa, ha sul punto ben chiarito come "il giusto processo vien celebrato non già per sfociare in pronunce procedurali che non coinvolgono i rapporti sostanziali delle parti che vi partecipano - siano esse attori o convenuti - ma per rendere pronuncia di merito riscrivendo chi ha ragione e chi ha torto"; il processo civile non deve quindi "nei

---

<sup>53</sup> Cass. civ., Sez. I, 24 aprile 2018, n. 10112.

limiti del possibile, esaurirsi nella discettazione dei presupposti processuali e per evitare che ciò si verifichi deve adoperarsi il giudice<sup>54</sup>.

In questo senso, il giudice delle leggi ha sempre ritenuto illegittime le disposizioni che frappongano ostacoli non giustificati da un preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del processo civile adeguato alla sua funzione di protezione dei diritti, ovvero che impongano oneri alle parti il cui corretto adempimento sia tale da rendere estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa<sup>55</sup>.

Ne deriva che la facoltà di impugnazione delle sentenze, sia in sede di merito sia in sede di legittimità, va garantita<sup>56</sup>.

Non solo; il diritto processuale deve essere interpretato alla luce delle regole sovranazionali, tra le quali vi è l'art. 6, comma 3, del TUE che prevede il recepimento nel diritto dell'Unione dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, incluso quello alla effettività della tutela giurisdizionale sancito dall'art. 6 CEDU, che, nell'interpretazione costante della Corte di Strasburgo, esige che gli organi giudiziari degli Stati membri, nell'interpretazione della legge processuale, evitino "eccessi di formalismo, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi..."<sup>57</sup>.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha fatto applicazione di tali indicazioni, anche se non in modo del tutto privo di ambiguità, stabilendo in via generale che "è conforme ai principi dell'art. 6 CEDU sul giusto processo l'obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., interpretato nel senso che, a pena d'inammissibilità, gli stessi risultino da un'elencazione contenuta nel ricorso stesso, non essendo a tal fine sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte"<sup>58</sup>.

La Corte di cassazione ha affrontato anche in altre pronunce le tematiche del giusto processo di legittimità, confrontandosi col requisito del ricorso per cassazione, c.d. di contenuto-forma, dell'indicazione di uno specifico elenco all'interno di quello ed escludendo la sufficienza degli indici nei singoli fascicoli di parte. Il requisito è quasi sempre vagliato alla luce dell'art. 6 della Convenzione e ritenuto del tutto compatibile con le finalità del giudizio di legittimità, nonché dell'art. 47 della Carta di Nizza; per quanto non specificamente dirette a prendere in esame il rispetto del principio di autosufficienza, tali pronunce in concreto lo prospettano per così dire sullo "sfondo" della scena processuale, dimostrando di tener conto

<sup>54</sup> Così Corte cost., sent. n. 220/1986.

<sup>55</sup> Corte cost., sent. nn. 520/2002, 63/1977, 214/1974, 47/1964, 113/1963.

<sup>56</sup> Così Corte cost., ord. n. 170/2009; Id., ord. n. 19/2010.

<sup>57</sup> Si veda CEDU, Sez. II, 28 giugno 2005, Zednik c. Repubblica Ceca, in causa 74328/01; Id., Sez. I, 21 febbraio 2008, Koskina c. Grecia, in causa 2602/06; Id., Sez. I, 24 aprile 2008, Kern c. Granducato di Lussemburgo, in causa 17140/05.

<sup>58</sup> Cass., ord. 6 ottobre 2017, n. 23452.



del principio in parola e cercando di porlo in rapporto di equilibrio - anche se isostatico - con le previsioni sopranazionali.

In particolare, risulta valorizzata nella giurisprudenza di legittimità la premessa<sup>59</sup> secondo la quale va garantita la conformità dei rimedi processuali alla Convenzione europea ed al corrispondente principio fondamentale del diritto al giusto processo contenuto nella richiamata Carta di Nizza; ciò deve esser consentito sempre, anche ove il sistema ritenga di imporre requisiti di ricevibilità, o comunque, condizionanti l'accesso al giudice, e soprattutto e principalmente ove si tratti di impugnazioni dirette a ottenere la revisione di un precedente giudizio, e ancor più di impugnazioni per legittimità, costituenti ultimo grado di giudizio<sup>60</sup>.

I due ideali piatti della bilancia, quindi, vanno posti appunto in equilibrio dovendo il sistema processuale da un lato salvaguardare la necessità<sup>61</sup> di porre regole di accesso alle impugnazioni, dall'altro garantire il diritto delle parti a un equo processo da celebrare in tempi ragionevoli.

Il contemperamento fra il necessario formalismo e l'effettività della tutela deve fondarsi quindi, secondo la Corte di cassazione stessa<sup>62</sup> da un lato sulla previsione di conseguente processuali preclusive, dall'altro sulla loro correlazione a canoni di proporzionalità, chiarezza e prevedibilità.

Solo una caratterizzazione siffatta consente di far prevalere le interpretazioni dirette a consentire al processo di giungere al suo sbocco naturale, senza enfatizzare una *fin de non recevoir* non riscontrabile nei dati convenzionali di riferimento dell'art. 6 CEDU.

Ancora di recente, sul punto, la Corte di legittimità ha confermato tal orientamento<sup>63</sup>.

Si colloca in questo contesto, infatti, quell'orientamento della Corte secondo il quale le sentenze le quali dichiarino inammissibile una impugnazione per ragioni formali possono dirsi coerenti con l'art. 6 della CEDU, solo quando la causa di inammissibilità sia prevista dalla legge possa essere prevista *ex ante* e non sia di derivazione giurisprudenziale ovvero, ove invece lo sia:

- a) non sia frutto di una interpretazione "troppo formalistica";
- b) risulti comunque da un orientamento consolidato;
- c) sia chiara ed univoca;

alla luce di tali elementi, l'orientamento più rigoroso pare stridere con i dettami della Convenzione<sup>64</sup>.

---

<sup>59</sup> Cass., SS.UU., n. 10648/2017.

<sup>60</sup> Si veda CEDU 15 settembre 2016, Trevisanato.

<sup>61</sup> Cass., ord. n. 8845/2017 e Cass., SS.UU., n. 25513/2016.

<sup>62</sup> Si veda Cass., SS.UU., n. 13453/2017.

<sup>63</sup> Leggasi Cass., SS.UU., n. 27199/2017 sull'interpretazione non formalistica del novellato art. 342 c.p.c.

<sup>64</sup> CEDU 15 settembre 2016, Trevisanato c/Italia (in causa n. 32610/07) e CEDU 18 ottobre 2016, Miessen c/Belgio (in causa n. 31517/12).

D'altro canto, la stessa Corte ritiene compatibili con l'art. 6 ridetto quei "filtri" in sede di accesso al giudice<sup>65</sup> che siano introdotti nel sistema processuale:

- a) in assenza di questioni di credibilità del Tribunale o della Corte;
- b) in assenza della necessità di ricostruire un fatto o di assumere prove;
- c) in particolari esigenze di una trattazione rapida dell'affare;
- d) nell'esclusivo coinvolgimento di punti di diritto;
- e) nell'alto tecnicismo dell'oggetto.

Per quanto rileva, nella presente trattazione, particolare importanza rivestono i casi *sub d)* ed *e)*; è chiara la natura del giudizio di cassazione, giudizio a critica vincolata nel quale è deducibile la violazione di norma di diritto *ex art.* 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e indiscutibile in materia tributaria l'alto tecnicismo della materia trattata.

Dal punto di vista più generale, va ricordato infatti che il giudice, al cospetto di atti processuali che scontino un non insuperabile tasso di ambiguità, deve interpretarli nel senso in cui possano avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.

Depone in tal senso non solo l'art. 1367 c.c., che detta il criterio dell'interpretazione utile, ma anche l'art. 6, 3° comma, del Trattato sull'Unione Europea, che, nel riconoscere i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e dei diritti fondamentali, fa proprio anche quello alla effettività della tutela giurisdizionale; essa viene in sostanza intesa come diritto della parte a ottenere una pronuncia sulla fondatezza della propria domanda.

La Corte di Strasburgo ha utilizzato sul punto parole chiare, ricordando come gli organi giudiziari degli Stati membri, nell'interpretazione della legge processuale, "devono evitare gli eccessi di formalismo, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo per quanto possibile, la concreta esplicazione di quel diritto di accesso ad un Tribunale previsto e garantito dall'art. 6 della CEDU del 1950"<sup>66</sup>.

**7. Conclusioni** - La chiarezza dello stile è causa ed effetto della chiarezza del pensiero.

E il pensiero giuridico, per sua natura, come ricordava Vittorio Scialoja, dovrebbe essere un pensiero chiaro, poiché "il diritto è arte di tracciare limiti, e un limite non esiste se non in quanto sia chiaro", mentre "tutto ciò che è oscuro può appartenere forse ad altre scienze, ma non al diritto"<sup>67</sup>.

<sup>65</sup> CEDU, 21 giugno 2016, Ramos Nunes de Carvalho e Sá c/Portogallo, della stessa data, ai punti 92, 93 e 95, ove riferimenti alla giurisprudenza precedente.

<sup>66</sup> Tra varie vedasi CEDU, Sez. I, 24 aprile 2008, Kemp c. Granducato di Lussemburgo, in causa 17140/05 e, nella giurisprudenza interna, Cass. 4 ottobre 2018, n. 24198.

<sup>67</sup> V. Scialoja, "Diritto pratico e diritto teorico", in *Riv. Dir. Comm.*, 1911, I, pag. 942. Per questa citazione, e per altre, volte a ricordarci che non è vero che la lingua del diritto sia per

Il principio di autosufficienza, in questo contesto, è quindi “un corollario del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, tradotto nelle più definite e puntuali disposizioni contenute negli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.”<sup>68</sup>.

La sua fonte normativa quindi, sono le disposizioni ridette del codice di rito, come applicati dalla Corte di legittimità.

Detta Corte, nell'esercizio della funzione nomofilattica in materia processual-tributaria, sta per vero ancora declinando il principio in modo non del tutto privo di ambiguità e - sotto alcuni profili - di incoerenze.

Tali incertezze derivano anche dalla particolarità del giudizio di impugnazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria e del riscossore, che richiedono una applicazione senza dubbio peculiare del principio; l'esistenza poi nel giudizio tributario della fase amministrativa, sia essa di accesso, ispezione, verifica, rende non di rado assolutamente particolare il rispetto del canone di immediatezza nella comprensione del motivo in cui si esplica il principio di autosufficienza, con riferimento alla rilevanza che assumono nel giudizio di cassazione il contenuto e la forma di documenti e atti della fase, come detto, amministrativa e non giurisdizionale.

Alla luce delle indicazioni delle “altre” Corti, è chiaro comunque che il principio in esame non può qualificarsi come “tiranno” nei confronti degli altri principi, che governano il processo.

La CEDU, all'art. 6, prevede poi la legittimità delle condizioni di ammissibilità dei ricorsi solo se volte a realizzare in ultimo una buona amministrazione della giustizia.

La Corte di Strasburgo, chiamata a dare contenuto concreto al dettato della disposizione della Carta, ha chiarito come il “diritto a un tribunale”, di cui il diritto di accesso costituisce un aspetto, non è assoluto e si presta a limitazioni implicitamente ammesse, in particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità di un ricorso, “in quanto esso richiede per la sua stessa natura una regolamentazione da parte dello Stato, che gode a questo proposito di un certo margine di apprezzamento”<sup>69</sup>. In ogni caso, le restrizioni applicate non devono limitare l'accesso aperto all'individuo in una maniera o a un punto

---

necessità sempre oscura, ambigua, comprensibile solo agli iniziati, v. F. Bambi, “La chiarezza della lingua del diritto”, in *Quaderni fiorentini*, Milano, 2013, pag. 191 ss.

<sup>68</sup> Così Cass. civ., SS.UU., 22 maggio 2012, n. 8077, in *Gius. Proc. Civ.*, 2012, pag. 837, con nota di G. Balena, “Questioni processuali e sindacato del ‘fatto’ in cassazione”. Nello stesso senso, Cass. civ., Sez. lav., 17 gennaio 2014, n. 896, in *Foro it.*, Rep. 2014, voce “Cassazione civile”, 181; Cass. civ., Sez. VI, 25 marzo 2013, n. 7455, in *Foro it.*, Rep. 2013, voce cit., 130, dove si legge che “con la previsione di cui all'art. 366, 1° comma, n. 6), c.p.c., il legislatore ha inteso codificare il principio giurisprudenziale dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, sicché le ragioni giustificative sottese alla sua elaborazione forniscono il metro esegetico più idoneo a consentirne la corretta interpretazione e applicazione”.

<sup>69</sup> CEDU, Trevisanato c. Italia, n. 32610/07, 15 settembre 2016, punto n. 33; si veda anche García Manibardo c. Spagna, punto n. 36, e Mortier c. Francia, n. 42195/98, 31 luglio 2001, punto n. 33, citate in motivazione.

tali che il diritto risulti pregiudicato nella sua stessa sostanza; esse sono quindi rispettose dell'art. 6 ridetto se perseguono uno scopo legittimo e se esiste un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito<sup>70</sup>.

Sotto questo ulteriore specifico profilo, è ancora la CEDU a chiarire come “la compatibilità delle limitazioni previste dal diritto interno con il diritto di accesso a un tribunale riconosciuto dall'art. 6 par. 1 dipende dalle particolarità del procedimento in causa”.

Significativamente, la Corte ritiene necessario che l'enunciazione del principio appena proclamato sia collocata all'intero nel processo nel quale il giudice deve farne applicazione; si deve tenere conto del processo complessivamente condotto nell'ordinamento giuridico interno e del ruolo che svolge in quest'ultimo la Corte di cassazione.

Di fronte al giudice di legittimità, quindi, anche per la Corte di Strasburgo è legittimo che le condizioni di ammissibilità di un ricorso possono essere più rigorose che per un appello<sup>71</sup>.

Duplica è allora l'esame al quale il principio di autosufficienza viene sottoposto: si deve verificare dapprima se la sua applicazione pregiudichi la sostanza stessa del “diritto” del ricorrente “a un tribunale”; è quindi necessario chiarire se le condizioni di ammissibilità del ricorso - imposte dal principio di autosufficienza - perseguono uno scopo legittimo; secondariamente si deve valutare la proporzionalità della limitazione imposta<sup>72</sup>.

La risposta alla prima domanda è positiva, a mio parere: la natura del giudizio di cassazione (privo di istruttoria, reso a fronte di impugnazioni a critica vincolata, preceduto da due gradi di giudizio), in un contesto nel quale le risorse del sistema giustizia sono limitate e vanno oculatamente spese, non distribuite “a pioggia”, pena il collasso complessivo del sistema, legittima l'identificazione e il perseguimento di uno scopo legittimo quale il limitare i ricorsi.

Rimane da stabilire se questa esigenza soddisfi, nel caso di specie, alla condizione della proporzionalità tra i mezzi impiegati (l'inammissibilità del gravame che violi il principio di autosufficienza) e lo scopo perseguito (il contenimento dei ricorsi e delle conseguenti pronunce sul merito dei mezzi di impugnazione).

<sup>70</sup> Si veda CEDU, Guérin c. Francia del 29 luglio 1998, Recueil 1998-V, punto n. 37.

<sup>71</sup> In termini, CEDU, Khalfaoui c. Francia, n. 34791/97, punto n. 37, CEDU 1999-IX, e Běleš e altri c. Repubblica ceca, n. 47273/99, punto n. 62, 12 novembre 2002.

<sup>72</sup> Tra molte altre, leggasi CEDU, Brualla Gómez de la Torre c. Spagna, 19 dicembre 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1997 VIII, e Papaioannou c. Grecia, n. 18880/15, § 49, 2 giugno 2016.

Su questo profilo, la Corte ha più volte ritenuto che una interpretazione troppo formalistica delle condizioni di forma di un ricorso può violare il diritto di accesso a un Tribunale<sup>73</sup>.

A fianco di tal indicazione, però, se ne ritrova una ulteriore, che ne recinta il perimetro applicativo e quindi integra l'indicazione precedente; è chiaro infatti che la nozione di eccessivo formalismo è connotata da ampi margini di soggettività, e non risulta quindi sufficiente a rendere il concetto meno liquido e quindi di chiara applicazione.

Tal secondo elemento è dato dal richiamo operato dalla Corte EDU alla prevedibilità dell'esito dell'impugnazione, desumibile dalla "giurisprudenza interna abbondante"<sup>74</sup>.

Ritiene quindi la CEDU che dirimente risulti la possibilità per le parti di prevedere l'esito del mezzo di impugnazione, ove l'interpretazione della Corte di cassazione in ordine anche all'applicazione del principio di autosufficienza presenti una chiarezza e una coerenza sufficienti<sup>75</sup>.

Sotto questo profilo, peraltro, la varietà dei casi che si pongono - e in parte alcune distonie della stessa Corte di cassazione - potrebbe legittimare quale dubbio in ordine alla completa risoluzione dei problemi che l'applicazione del secondo elemento indicato dalla Corte di Strasburgo in effetti pone.

Il riconoscimento del diritto di accesso al giudice come diritto non assoluto, o forse meglio non "tiranno" ma tale da richiedere una regolamentazione da parte dello Stato, il quale a tale proposito gode di un consistente margine di apprezzamento<sup>76</sup>, sottintende in ogni caso come le limitazioni al suo esercizio non possano limitare l'accesso della parte in causa in maniera o a un punto tali che il suo diritto a un Tribunale venga leso nella sua stessa sostanza.

Centrale, a mio avviso, resta il requisito della proporzionalità, in quanto pare naturale che la limitazione all'accesso costituisca scopo legittimo<sup>77</sup>.

Il carattere particolarmente analitico dei requisiti di contenuto-forma indicati dall'art. 366 c.p.c. non deve tramutarsi in un rigido formalismo, contrastante con le esigenze di efficienza e semplificazione, le quali impongono di privilegiare interpretazioni coerenti con la finalità di rendere giustizia effettiva a motivi effettivamente percepibili nel loro contenuto e quindi agevolmente decidibili dalla Corte.

---

<sup>73</sup> Così CEDU, *Zvolsk e Zvolská c. Repubblica ceca*, n. 46129/99, punto n. 55, CEDU 2002 IX, e *Viard c. Francia*, n. 71658/10, punto n. 38, 9 gennaio 2014.

<sup>74</sup> CEDU, *Trevisanato vs Italia*, n. 32610/07, 15 settembre 2016, punto n. 43.

<sup>75</sup> In argomento, si veda CEDU, *Levages Prestations Services c. Francia*, 23 ottobre 1996, § 42, *Recueil des arrêts et décisions* 1996.

<sup>76</sup> Si leggano CEDU, 18 febbraio 1999, *Waite c. Gov. Germania federale* e in termini Cass., Sez. VI, ord. n. 23452/2017.

<sup>77</sup> Così CEDU, 16 giugno 2015, ric. *Mazzoni* n. 20485/06.

La ricerca dell'equilibrio passa in definitiva attraverso una interpretazione dell'autosufficienza come requisito necessario dei motivi ma non quale vero e proprio "filtro" all'accesso al giudice di Legittimità se non in forza dell'applicazione di canoni, derivati anche dal principio qui esaminati, quanto più chiari nel contenuto e prevedibili nei casi e nelle conseguenze applicative.

Le parti processuali per prime, quali soggetti interessati dalla pronuncia sui motivi, debbono valutare come la pronta comprensione da parte della Corte del motivo - e il suo immediato e inequivoco collegarsi alla *ratio decidendi* che colpisce - sia funzionale al suo accoglimento; e ciò non di rado nella stessa misura in cui lo sono la bontà degli argomenti giuridici che esso veicola.

La Corte, specie a fronte di censure complesse e articolate, deve salvaguardare la propria funzione nomofilattica, con pronunce atte a dirimere le questioni di diritto; ad essa può e deve chiedersi di non abdicare a tal funzione, ma non di comprendere (e men che meno di decidere) ciò che non le viene precisamente e chiaramente illustrato.

ROBERTO SUCCIO